


Publicato il 01/02/2022

N. 00077/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 354 del 2021, proposto da

_____, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;

nei confronti

Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avvocato _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio _____

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio _____

per l'annullamento

- del decreto adottato ai sensi dell'art. 160, comma 1, del d.lgs. 42/2004 dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche in data 1/3/2021, rep. n. 97, con il quale è stato disposto il ripristino dell'immobile denominato "_____", già ubicato in Comune di _____

- nonché di ogni atto inerente, presupposto e consequenziale, ed in particolare la comunicazione della Soprintendenza per le Marche notificata al sig. _____ in data 11/5/2021 e mai pervenuta alla sig.ra _____

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Benedetto del Tronto, di _____, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con permesso di costruire del 9/1/2013 n. 7, rilasciato alla signora _____ allora proprietaria, veniva autorizzata la demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di una palazzina di civile abitazione (cd. _____) edificata intorno agli anni trenta, del secolo scorso, sul lungomare di San Benedetto del Tronto.

Con nota del 26/8/2013 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche inoltrava, alla signora _____ e al Comune, la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale dell'edificio. La comunicazione conteneva anche l'avviso di applicazione delle misure di salvaguardia ex art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004.

I lavori di cui al permesso di costruire venivano comunque avviati nel settembre 2013 ma immediatamente sospesi su ordine della Soprintendenza che, con nota del 23/12/2013 prot. 19797, riavviava anche il procedimento di tutela.

In data 23/4/2014 scadeva il termine di salvaguardia di 120 giorni e riprendevano i lavori di demolizione, sospesi tuttavia poche ore dopo, con sequestro del cantiere, per intervento del Comune e del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale, sollecitati della Soprintendenza. Il giorno successivo veniva notificato, alla proprietaria, il Decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche 7/4/2014 n. 60, recante dichiarazione di interesse particolarmente importante e sottoposizione a tutela, dell'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a) e dell'art. 13, del D.Lgs. n. 42/2002.

Nelle more l'immobile era stato tuttavia demolito quasi integralmente.

Il decreto di vincolo veniva quindi impugnato, davanti a questo Tribunale, con ricorso n. 713/2014 poi respinto con sentenza n. 302/2016 confermata in appello (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5953/2017).

Nel frattempo:

- gli odierni ricorrenti (divenuti proprietari dell'edificio per successione ereditaria) presentavano al Comune istanza per l'esecuzione di lavori in variante al permesso di costruire n. 7/2013. Nell'ambito di tale procedimento la Soprintendenza negava l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004 sul rilievo che le varianti non fossero compatibili con il vincolo di cui al Decreto n. 60/2014;
- con nota 21/5/2014 n. 7806, veniva avviato il procedimento sanzionatorio ex art. 160, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004.

Avverso questi ultimi provvedimenti è stato proposto il ricorso n. 223/2018 respinto da questo Tribunale con sentenza n. 774/2018 anch'essa confermata in appello (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3187/2021).

Il procedimento sanzionatorio ex art. 160, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 si è quindi concluso con il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso.

Si sono costituiti, per resistere al gravame, chiedendone il rigetto, il Ministero dei

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nonché la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche.

Si è inoltre costituito il Comune di San Benedetto del Tronto che afferma la propria estraneità all'odierna controversia poiché rivolta contro atti dell'amministrazione statale.

Si infine costituito _____ evocato personalmente in giudizio in qualità di controinteressato, il quale nega tuttavia tale qualificazione dichiarandosi del tutto indifferente alla vicenda come già accertato da questo Tribunale con la sentenza n. 774/2018 confermata in appello anche sotto tale profilo. Chiede, pertanto, che venga confermata la propria estraneità anche in questa sede.

2. Iniziando dalle questioni in rito, il Collegio ritiene che il Comune di San Benedetto del Tronto non possa essere considerato del tutto estraneo all'odierna vicenda stante l'intreccio tra procedimenti e provvedimenti comunali e statali riguardanti l'edificio in questione. Inoltre, come emerge dalle deduzioni difensive e dagli atti depositati in giudizio dall'amministrazione dello Stato, quest'ultima sembra voglia addebitare, al Comune, una sorta di scarsa collaborazione nell'attività di vigilanza e di notifica dei vari provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo (cfr. rapporto informativo e segnalazione alla Procura della Repubblica depositati in data 31/8/2021).

3. Il Collegio ritiene invece di confermare l'estraneità alla lite dell'avv. _____ per le ragioni già indicate nella sentenza di questo Tribunale n. 774/2018 (cfr. paragrafo 2 al quale si rinvia per ragioni di sintesi espositiva).

4. Con una serie di censure, che possono essere trattate congiuntamente perché connesse, viene dedotta violazione dell'art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004 nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto quanto segue:

- nel momento di demolizione della palazzina non era stato notificato il decreto di vincolo (per negligenza imputabile alla Soprintendenza), di conseguenza i ricorrenti non hanno commesso alcuna colpevole violazione degli obblighi di protezione e

conservazione dei beni culturali, come accertato anche in sede penale con l'archiviazione del procedimento per l'ipotesi di reato ex art. 169 del D.Lgs. n. 42/2004;

- in ogni caso l'ordine di ricostruzione della palazzina non risulta essere sostenuto da alcun giudizio di proporzionalità tra l'onere economico che ciò comporta a carico dei proprietari e l'interesse pubblico al ripristino;

- sotto quest'ultimo profilo risultano inoltre essere state violate le garanzie partecipative, non solo omettendo l'esame delle deduzioni difensive in sede procedimentale ma anche disattendendo le richieste di conferimento con i competenti funzionari;

- il decreto di vincolo non è comunque sostenuto da presupposti legati all'attuale realtà del contesto in cui era collocata la palazzina.

4.1 Le censure possono essere condivise nei limiti che seguono.

4.2 Vanno innanzitutto disattese le molteplici doglianze che vengono riproposte contro il provvedimento di vincolo (Decreto 7/4/2014 n. 60) la cui legittimità è già stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato (TAR Marche n. 302/2016; Cons. Stato, Sez. VI, n. 5953/2017).

4.3 Sono invece fondate le censure riguardanti l'omessa valutazione dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) nell'intervenuta distruzione di un bene tutelato, quale era la palazzina alla data del 23/4/2014, poiché i ricorrenti sembra vogliano sostenere di non esserne stati a conoscenza (neppure "aliunde perceptum") e quindi di aver agito in totale buona fede.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha affermato che l'ordine di reintegrazione, previsto dall'art. 160 del D.Lgs. n. 42/2004, costituisce una sanzione ed è soggetta alla disciplina generale in materia di sanzioni amministrative dove è richiesta la sussistenza anche dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa; elemento che l'amministrazione può e deve valutare autonomamente, anche avvalendosi, in termini probatori, di quanto eventualmente emerso in sede penale per l'ipotesi di reato ex art. 169 del D.Lgs. n. 42/2004 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI,

6/8/2018 n. 4843).

Sotto tale profilo il decreto oggetto dell'odierno gravame non contiene invece alcuna valutazione.

Di conseguenza deve essere annullato affinché l'amministrazione esegua un motivato riesame nei termini sopra indicati.

4.4 Quanto precede assorbe le ulteriori censure di violazione delle garanzie partecipative perché il procedimento dovrà essere ripreso e concluso con un nuovo provvedimento. In tale sede i ricorrenti avranno quindi la possibilità di interloquire nuovamente con l'amministrazione procedente.

4.5 Le restanti censure ripropongono questioni già trattate circa la permanenza dell'interesse pubblico alla ricostruzione della palazzina ormai demolita; censure che vanno quindi disattese per le ragioni da ultimo evidenziate dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la ricordata sentenza n. 3187/2021 (cfr. paragrafi 7.5 e 7.6 ai quali si rinvia per ragioni di sintesi espositiva).

4.6 Il Collegio tiene infine a precisare che l'odierna pronuncia riguarda esclusivamente il provvedimento in oggetto adottato ex art. 160, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004. Resta invece estranea, alla vicenda qui in esame, l'attività edilizia che i ricorrenti potrebbero intraprendere spontaneamente per l'edificazione dell'area con i limiti derivanti dal decreto di vincolo da "considerarsi tuttora efficace nonostante l'avvenuta demolizione dell'immobile" (cfr. paragrafo 7.4 sent. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3187/2021 cit.).

5. Valutata comunque la complessità della vicenda, il Collegio ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese tra i ricorrenti e le amministrazioni costituite in giudizio.

Le spese devono invece essere liquidate in favore dell'_____ essendo stato nuovamente e personalmente evocato in giudizio senza alcuna plausibile ragione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'avv.——
——, delle spese processuali nella misura di € 1.500 (millecinquecento), a titolo di onorari di difesa, oltre a spese generali nella misura forfettaria di tariffa, IVA e CPA.

Spese compensate tra le altre parti.

La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore

Tommaso Capitano, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Gianluca Morri

IL SEGRETARIO